



# Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276  
Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



CERTIFICAT  
O  
n. 50 100 8864

## **Protocollo in materia di segnalazione degli illeciti (c.d. *Whistleblowing*) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**

Adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera n. 54  
nella seduta del 06/10/2023

## Premessa

Il presente atto organizzativo (di seguito «Protocollo»), nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, ha la finalità di disciplinare le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare appositi canali di segnalazione.

## Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Protocollo, si intendono per:

- «Ordine»: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena;
- «RPCT» o semplicemente «Responsabile»: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine, nonché soggetto destinatario della segnalazione e gestore della stessa;
- «direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la “*Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*”.
- «decreto», D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva predetta, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ordine e che consistono in:
  - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - b) violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine (PTPCT);
  - c) condotte illecite relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  - e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta);
- «segnalante» o «*whistleblower*»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

- «contesto lavorativo»: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- «trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- «dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
- «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- «Linee guida»: *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.

## **Art. 2 (Destinatari)**

Il presente Protocollo si applica ai seguenti soggetti:

- dipendenti dell'Ordine;
- dipendenti in periodo di prova, *ex* dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro), candidati a procedure selettive (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- Consiglieri dell'Ordine;
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- tirocinanti e volontari, retribuiti e non;
- fornitori di beni e servizi.

## **Art. 3 (Scopo)**

L'istituto del *whistleblowing* costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliano segnalare possibili violazioni di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio contesto lavorativo e/o nell'esercizio delle proprie funzioni.

La ratio del presente Protocollo è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di violazioni, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli e ritorsive.

## **Art. 4** **(Oggetto della segnalazione)**

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. Può trattarsi di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ordine (PTPCT);
- c) condotte illecite relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale.

Il segnalante deve essere il più possibile circostanziato al fine di consentire al RPCT di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

## **Art. 5** **(Segnalazioni anonime)**

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, di regola vengono archiviate e quindi non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti. In ogni caso, il

segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che comunica di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Le segnalazioni che, tuttavia, contengono notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato potranno essere comunque sottoposte ad una attenta valutazione.

## **Art. 6 (Esclusioni)**

Il presente Protocollo non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **Art. 7 (Procedura di segnalazione interna)**

La segnalazione deve pervenire al soggetto designato, ossia al RPCT dell'Ordine, alternativamente:

- 1) in forma scritta: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con il Modello di segnalazione (Allegato 1) compilato in ogni sua parte, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*RISERVATA alla c.a. del RPCT*" da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ordine Ingegneri Forlì-Cesena – Via Bruni, 3, 47121 Forlì. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata mediante autonomo registro da parte del gestore.
- 2) in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Entrambi i citati canali sono gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

È importante che il segnalante specifichi che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni, indicando all'esterno della busta "WHISTLEBLOWING". All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

**Art. 8**  
**(Avviso di ricevimento)**

Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento contenente un codice identificativo assegnato alla segnalazione composto da un numero progressivo seguito dall'anno.

**Art. 9**  
**(Avvio dell'istruttoria)**

Il Responsabile, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua *in primis* una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato e può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. All'esito dell'istruttoria, il RPCT comunica alla persona segnalante le informazioni relative all'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

**Art. 10**  
**(Azioni successive)**

Non spetta al Responsabile accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà il Consiglio dell'Ordine che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni, inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela dell'Ordine.

La segnalazione non potrà considerarsi fondata in caso di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o in caso di accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero di segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente. In tal caso sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

### **Art. 11** **(Conclusionone della procedura)**

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui all'art. 8 o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

La procedura può dunque concludersi nelle seguenti modalità:

- archiviazione;
- avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

### **Art. 12** **(Responsabilità del segnalante)**

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniöse o diffamatorie.

La tutela del *whistleblower* non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

### **Art. 13** **(Le tutele)**

Il decreto prevede una serie di tutele a protezione del *whistleblower* che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante poiché, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni e subire effetti pregiudizievoli.

### **Art. 14** **(Tutela della riservatezza del segnalante)**

Il Responsabile e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano esposti a misure ritorsive. A tal fine non possono essere rivelate senza il consenso espresso del *whistleblower* la sua identità e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Ugualmente, la tutela della riservatezza si estende al segnalato e alle persone in qualche modo menzionate all'interno della segnalazione, sempre al fine di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione,

potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della L. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.

La segnalazione è sottratta alla disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante, salvo suo consenso espresso ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 24/2023, comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'Ordine dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il consenso esplicito del segnalante o qualora la segnalazione risulti fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente necessaria alla difesa del segnalato.

L'anonimato del segnalante non è opponibile all'autorità giudiziaria; tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.

## **Art. 15**

### **(Responsabilità del segnalante)**

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, ove il segnalante sia un dipendente.

## **Art. 16**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, segnalate o diversamente coinvolte nella segnalazione, il decreto prevede che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

I dati del segnalante dovranno essere trattati secondo i principi vigenti in materia:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione (non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione);

- assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

### **Art. 17 (Divieto di ritorsione)**

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, ai fini della tutela del *whistleblower*, è previsto il divieto di ritorsione, ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che la subisce, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il segnalante non può quindi essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli.

### **Art. 18 (Protezione dalle ritorsioni)**

Affinché possa essere applicata la protezione da ritorsioni, devono sussistere alcuni requisiti in base ai quali il segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio oppure motivi personali.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Con riferimento ai procedimenti di ANAC per l'accertamento delle ritorsioni si rinvia alla Parte Seconda, Par. 2 delle Linee Guida.

### **Art. 19 (Conservazione)**

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della

procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.

## **Art. 20**

### **(Procedura di segnalazione esterna ad ANAC)**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato da ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente [link](#), se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- e) qualora la persona oggetto di segnalazione o comunque citata e coinvolta sia il RPCT.

La gestione delle segnalazioni presso ANAC è disciplinata dalle Linee Guida, cui si fa esplicito rimando.

## **Art. 21**

### **(Pubblicazione del Protocollo e del modello di segnalazione)**

L'Ordine provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, alla sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Segnalazione del dipendente (c.d. Whistleblowing)*" il presente Protocollo ed il modello di segnalazione di illeciti. Per quanto non disciplinato, si fa rimando al decreto nonché alle Linee Guida di ANAC.

## **Art. 22**

### **(Efficacia)**

Il presente Protocollo acquista efficacia dal giorno successivo all'approvazione dello stesso.

Trasmessa a mezzo Raccomandata a/r

### **SEGNALAZIONE DI ILLECITI**

Nome:

Cognome:

Numero di telefono:

Posizione lavorativa nell'Ordine o ruolo assunto esternamente rispetto all'Ordine:

#### **INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE E COMUNICARE CON IL SEGNALANTE PER SUCCESSIVI CONTATTI**

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

E-mail:

Indirizzo:

#### **INFORMAZIONI PRELIMINARI**

In che modo sei venuto a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- L'ho vista accadere
  - Mi è stata riportata da un collega
  - Mi è stata riportata da una persona esterna all'Ente
  - L'ho scoperta casualmente da documento/file
  - Altro (specificare):
- 
- 

Hai già segnalato internamente all'Ordine?

- Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:
- 
- 

- No

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, ANAC)

Sì. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

---

No

Che tipo di illecito o violazione vuoi segnalare?

Violazione di leggi e regolamenti

Violazione del PTPCT

Atto di corruzione

Altro (specificare):

---

---

### **DESCRIZIONE DEI FATTI**

Descrivi quello che è successo in modo esteso

---

---

---

---

---

---

### **CONTESTO TEMPORALE**

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

---

---

### **BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO**

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

---

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

---

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

Nessuno

Sono vittima

Sono testimone

Altro (specificare):

---

---

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
- Parenti
- Colleghi
- Superiore gerarchico
- Altro (specificare):

---

---

### INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

---

---

---

---

---

### ATTENZIONE

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito (*Protocollo in materia di segnalazione degli illeciti (c.d. Whistleblowing) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24*) e in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante previste dall'Ente

Infine, ti ricordiamo che la segnalazione è utile e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)**

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti e violazioni così come indicato nel Protocollo. I dati saranno trattati dall'Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena, in qualità di titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_